

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA LAUREA HONORIS CAUSA

(emanato con D.R. n. 342, prot. 5890 – I/3 del 14.04.2011)

Art. 1 Definizione e soggetti beneficiari

1. La “laurea honoris causa”, in applicazione del dettato dell'art. 169 del testo unico approvato con regio decreto 1592/1933, può essere conferita soltanto a persone viventi che, per opere compiute o pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline della Struttura Didattica e di Ricerca per cui è concessa.
2. Il conferimento della “laurea honoris causa” può essere effettuato soltanto in riferimento alle lauree magistrali, con esclusione, quindi, dei titoli triennali.

Art. 2 Procedure per la concessione della “laurea honoris causa”

1. La concessione della “laurea honoris causa” deve essere deliberata, con voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti, dal Senato Accademico dell'Università sulla base di una delibera di proposta adottata, con voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti, dalla Struttura Didattica e di Ricerca interessata.
2. Alla proposta di delibera da sottoporre al Senato Accademico, di cui si deve dare preventiva informativa al Rettore, deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a. estratto della relativa deliberazione di proposta della Struttura Didattica e di Ricerca interessata;
 - b. esatta denominazione della laurea magistrale, con indicazione della classe di afferenza;
 - c. curriculum vitae del candidato, con l'indicazione della data e del luogo di nascita, nonché dell'attuale cittadinanza;
 - d. eventuali relazioni da parte di studiosi del settore che illustrino la figura del candidato.
3. La delibera di approvazione del Senato Accademico, unitamente alla documentazione presentata, dovrà essere trasmessa tempestivamente dalla Struttura Amministrativa competente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la necessaria autorizzazione.
4. Il Senato Accademico potrà deliberare la concessione, da parte di ciascuna Struttura Didattica e di Ricerca dell'Università, di norma, di non più di una “laurea honoris causa” ogni tre anni, onde evitare un'inflazione di proposte che porterebbe inevitabilmente ad una svalutazione del riconoscimento.
5. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste inerenti a persone per le quali è già stata proposta e conferita la “laurea honoris causa” dall'Università degli Studi di Foggia, nonché eventuali richieste inerenti a persone già in possesso di una laurea (ordinaria o “honoris causa”) della stessa tipologia.

Art. 3 Criteri di carattere generale: requisiti del candidato

1. Il candidato per il quale viene proposto il conferimento della “laurea honoris causa” deve:
 - a. aver recato contributi di grande rilievo nel panorama scientifico e culturale nazionale e/o internazionale;

- b. avere, preferibilmente, una produzione scientifica e culturale, inserita in linee di ricerca eccellenti già attive presso l'Università degli Studi di Foggia, a cui si intende dare un'occasione di particolare visibilità;
- c. avere, preferibilmente, in linea con la politica di internazionalizzazione perseguita dall'Ateneo, una produzione scientifica e culturale rivolta, con particolare attenzione, all'ambiente scientifico-culturale dei Paesi emergenti;
- d. avere, preferibilmente, recato contributi in campi scientifico-culturali di confine tra diverse discipline, conseguendo risultati altamente significativi.

Art. 4 Conferimento della “laurea honoris causa”: organizzazione dell’evento e forme di pubblicità

1. Il prestigioso riconoscimento è conferito nell’ambito di una cerimonia organizzata dalla Struttura Amministrativa competente anche attraverso il ricorso a patrocini e sponsorizzazioni e con il contributo finanziario, organizzativo e logistico della Struttura Didattica e di Ricerca interessata.
2. La cerimonia dovrà tenersi, di norma, entro un anno dalla data del provvedimento autorizzativo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
3. Il conferimento della “laurea honoris causa”, rappresentando un momento significativo della vita accademica, deve essere pubblicizzato attraverso i canali di comunicazione istituzionale.

Art. 5 Disposizioni finali

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia, allo Statuto ed agli altri Regolamenti dell’Università degli Studi di Foggia.